

## **DDL PILLON: schema delle novità processuali**

**di Chiara FABIANI**

### **DISEGNO LEGGE PILLON: “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”**

Il disegno di legge Pillon, che prende il nome dal parlamentare (Simone Pillon) che lo ha presentato in data 01.08.2018, apporta significative modifiche in tema di diritto di famiglia, e più precisamente introduce profonde e significative novità tra cui :

- in materia di **affidamento condiviso dei figli minori di genitori separati**;
- introduce il **principio del mantenimento diretto**;
- la garanzia del **principio di bigenitorialità**;
- la figura del **mediatore familiare e del coordinatore genitoriale**.

Tale decreto Pillon, composto di 24 articoli, prevede modifiche sia nel codice civile, sia nel codice penale che in quello processuale civile.

\*\*\*\*

In questa sede, mettiamo a raffronto le modifiche che tale decreto, una volta convertito in legge, apporterebbe al codice di procedura civile:

- **art. 178 c.p.c.:** “Controllo del collegio sulle ordinanze”: modifiche previste dall’art. 6 del decreto Pillon;
- **art. 706 c.p.c.:** “Forma della domanda”: modifiche previste dall’art. 7 del decreto Pillon;
- **art. 708 c.p.c.:** “Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente”: modifiche previste dall’art. 8 del decreto Pillon;
- **art. 709- ter c.p.c.:** “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni”: modifiche previste dall’art. 9 del decreto Pillon;
- **art. 711 c.p.c.:** “Separazione consensuale”: modifiche previste dall’art. 10 del decreto Pillon

#### **Articoli attualmente in vigore**

#### **Articoli come modificati dal Disegno PILLON**

**Art. 178 c.p.c. “Controllo del collegio sulle ordinanze”**

**ART. 178 C.p.c.**

**Attualmente vigente**

**ART. 178 C.p.c.**

**come modificato dall’art.6 del disegno  
di legge Pillon**

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione possono proporre al **collegio**, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189 c.p.c., tutte le questioni risolte dal giudice istruttore **con ordinanza revocabile** (1^comma art. 178 c.p.c.)

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione possono proporre al **collegio**, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189 c.p.c. tutte le questioni risolte dal giudice istruttore **con ordinanza revocabile** (1^comma)

Le parti possono impugnare l'ordinanza con la quale il **giudice istruttore**, che non operi in funzione di giudice unico, **dichiara l'estinzione del processo** con **RECLAMO immediato al Collegio** (2^comma art. 178 c.p.c.)

Le parti possono impugnare l'ordinanza con la quale il **giudice istruttore**, che non operi in funzione di giudice unico **dichiara l'estinzione del processo con RECLAMO immediato al Collegio** (2^comma)

nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti

nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti

dalla pronuncia dell'ordinanza **SE** avvenuta **IN UDIENZA** (3^comma art. 178 c.p.c.)

dalla comunicazione dell'ordinanza **SE FUORI UDIENZA**

dalla pronuncia dell'ordinanza **SE** avvenuta **IN UDIENZA** (3^comma)

dalla comunicazione dell'ordinanza **SE FUORI UDIENZA**

L'ordinanza del giudice istruttore **in materia di separazione e di affidamento dei figli** è **IMPUGNABILE** dalle parti con **RECLAMO immediato al Collegio**

Nel termine perentorio di 20 giorni decorrenti

dalla lettura dell'ordinanza alla presenza delle parti

dalla ricezione della relativa notifica

**ENTRO 30 giorni dal DEPOSITO** del reclamo Il Collegio decide in Camera di Consiglio (Nuovo comma previsto dall'art. 6 disegno legge Pillot – nuovo 4^comma 178 c.p.c.)

**FORMA del reclamo:** (4^comma art. 178 c.p.c.) →

-Se l'ordinanza è pronunciata in udienza, il reclamo è presentato con **SEMPLICE DICHIARAZIONE nel verbale d'udienza**  
-Se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza il reclamo è presentato con **RICORSO AL GIUDICE ISTRUTTORE** (4^comma art. 178 c.p.c.)

(5^comma art. 178 c.p.c. secondo il disegno Pillot)

-Se l'ordinanza è pronunciata in udienza, il reclamo è presentato CON **SEMPLICE DICHIARAZIONE nel verbale d'udienza**  
- Se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza il reclamo è presentato con **RICORSO AL GIUDICE ISTRUTTORE**

-Il giudice, ove richiesto dalle parti, assegna termini per la Comunicazione di una memoria e successiva replica

-il giudice ove richiesto dalle parti, assegna termini per la comunicazione di una memoria e successiva replica

↓  
-Il ricorso al G.I. viene notificato dalla cancelleria alle altre Parti insieme con il decreto, in calce, del G.I., che assegna Un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria

-il ricorso al G.I. viene notificato dalla cancelleria alle parti insieme con il decreto, in calce, del G.I., che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria

↓  
Scaduti i termini, il  
15 giorni successivi  
(5^ comma art. 178 c.p.c.)

Collegio provvede nei

⇔ art. 178 c.p.c., come modificato dall'art. 6 del disegno legge Pillon, prevede, in definitiva, l'aggiunta, dopo l'attuale 3^ comma del predetto articolo, di un ulteriore comma, relativo al caso specifico del reclamo dell'ordinanza del G.I. in materia di separazione e affidamento dei figli.

\*\*\*

Capo I libro IV C.P.C.

“Della separazione personale dei coniugi”

ART. 706 C.P.C. **attualmente vigente**  
“Forma della domanda”

ART. 706 C.P.C.  
“Forma della domanda” **come modificato dall' 7 disegno legge Pillon**

“I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori, devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'art. 337-ter c.p.c.. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito.”

(Nuovo Comma aggiunto al 1^ comma dell'art. 706 c.p.c. introdotta dall'art. 7 del disegno legge Pillon)

↓  
**C.d. Obbligo dell'perimento della mediazione Familiare quale condizione di procedibilità Per la separazione personale dei coniugi di Prole minorenni**

La domanda di separazione personale si propone

la domanda di separazione personale si propone

↓  
con **RICORSO** contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata

con **RICORSO** contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata

↓  
al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, o in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio

al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, o in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio

(1^ comma art. 706 c.p.c.)

(2^ comma art. 706 c.p.c. ex. Art. 7 disegno Pillon)

↓  
Se il coniuge convenuto è residente all'Estero o è irreperibile

Se il coniuge convenuto è residente all'Estero o è Irreperibile

↓  
La domanda di separazione si propone al tribunale del luogo di

La domanda di separazione si propone al tribunale

residenza o di domicilio del ricorrente e se, anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica  
(2<sup>a</sup> comma art. 178 c.p.c.)

Il Presidente, nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso  
In cancelleria fissa:

- la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi a sé che deve essere tenuta entro **90 giorni dal deposito del ricorso;**

- il termine per la notificazione del ricorso e del decreto;
- il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Al ricorso e alla memoria difensiva vanno allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

(3<sup>a</sup> comma art. 706 c.p.c.)



Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi I coniugi (4<sup>a</sup> comma art. 706 c.p.c.)

del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e se, questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica  
(3<sup>a</sup> comma art. 178 c.p.c. ex art. 7 disegno Pillon)

Il Presidente, nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso in cancelleria fissa:

- la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi a sé che deve essere tenuta entro **40 giorni dal deposito del ricorso;**

- il termine per la notificazione del ricorso e del decreto;
- il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare Memoria difensiva e documenti.

Al ricorso e alla memoria difensiva vanno allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate

(4<sup>a</sup> comma art. 706 c.p.c. ex art. 7 disegno Pillon)



Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli entrambi i coniugi (5<sup>a</sup> comma art. 706 c.p.c. ex art. 7 Disegno Pillon)



*"Nel caso di cui al 5<sup>a</sup> comma Il ricorso e la memoria difensiva di cui al 4<sup>a</sup> comma a pena di nullità, devono contenere altresì a cura dei genitori, una **dettagliata proposta di piano genitoriale** che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'art. 337- ter c.c."*

(6<sup>a</sup> comma art. 706 c.p.c. ex art. 7 disegno Pillon)

**ART. 708 C.P.C. attualmente vigente**  
"Tentativo di conciliazione e provvedimenti del giudice"

All'udienza di comparizione dei coniugi  
Il **Presidente** deve sentire i coniugi  
Separatamente e poi congiuntamente  
Tentandone la conciliazione  
(1<sup>a</sup> comma art. 708 c.p.c.)

Se la conciliazione  
Riesce

Il Presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione  
(2<sup>a</sup> comma art. 708 c.p.c.)

Se la conciliazione  
Non riesce

il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori :

**ART. 708 C.P.C.**  
"Tentativo di conciliazione e provvedimenti del giudice" **come modificato dal disegno PILLON**

all'udienza di comparizione dei coniugi  
il **Presidente** deve sentire i coniugi  
separatamente e poi congiuntamente  
tentandone la conciliazione  
(1<sup>a</sup> comma art. 708 c.p.c.)

Se la conciliazione  
riesce

il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento (2<sup>a</sup> comma art. 708 c.p.c. ex art. 8 disegno Pillon)

Se la conciliazione  
non riesce

il Presidente informa le parti della possibilità

-dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi;  
-nomina il giudice istruttore;  
-e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti al g.i.

Nello stesso modo provvede se il coniuge convenuto Non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore (3^comma art. 708 c.p.c.)

di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione dei genitori con figli minori, il presidente verifica d'ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di 2 mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare.

All'esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, il presidente:  
- valuta i rispettivi piano genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni

nell'interesse della prole e dei coniugi ex art. 337-ter e s. c.c. accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro genitore in ordine al piano genitoriale.

**Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale**

**Il Presidente**  
accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dell'altro, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole. (nuovo 3^comma art. 708 ex art. 8 DISEGNO PILLON)

Contro i provvedimenti di cui al 3^comma, si può proporre **Reclamo** con **Ricorso alla Corte D'Appello** che si pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del Provvedimento. (4^comma art. 708 c.p.c.)

\*\*\*

**ART. 709 ter C.P.C. attualmente vigente**  
"Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni"

**ART. 709 ter C.P.C.**  
"Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni"  
**come sostituito dall'art. 9 disegno PILLON**

**Il giudice del procedimento in corso è competente**  
per la soluzione delle controversie tra genitori

**Il giudice del procedimento in corso è competente**  
per la soluzione delle controversie tra genitori

in ordine all'esercizio o delle modalità della responsabilità di affidamento genitoriale

in ordine all'esercizio della o delle modalità di affidamento responsabilità genitoriale

Per i procedimenti di cui all'art. 710 è competente Il tribunale del luogo di residenza del minore (1^comma art. 709-ter c.p.c.)

Per i procedimenti di cui all'art. 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

**In caso di**  
-gravi inadempienze  
-o atti che arrechino grave pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento

**in caso di**  
- gravi inadempienze  
- manipolazioni psichiche o di atti che cmq arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento,

-nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e cmq in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori

il Giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero nei casi più gravi

la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione.

può modificare i provvedimenti in vigore

e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75 ad un massimo di €5000 a favore della Cassa delle ammende (2^comma art. 709 ter c.p.c.)

Il giudice può anche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro ad un massimo di €6.0000.

(2^comma art. 709 ter c.p.c. come modificato dall'art. 9 disegno Pillon)

i provvedimenti assunti dal Giudice sono impugnabili nei modi ordinari

(3^comma art. 709 ter c.p.c.)

i provvedimenti assunti dal Giudice sono impugnabili nei modi ordinari

(3^comma art. 709 ter c.p.c. come modificato disegno Pillon)

\*\*\*

**ART. 711 C.P.C. attualmente vigente**  
"Separazione consensuale"

Nel caso di separazione consensuale ex art. 158 c.c.

**Il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi** deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare **di conciliarli** nel modo indicato nell'art.708.

(1^comma art. 711 c.p.c.)

**Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi** Si applica art. 706 u.c. c.p.c.

(2^comma art. 711 c.p.c.)

**SE la conciliazione non riesce**

si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole. (3^comma art. 711 c.p.c.)

**ART. 711 C.P.C.**

"Separazione consensuale"

**come sostituito dall'art 10 disegno PILLON**

Nel caso di separazione consensuale ex art. 158 c.c.

entrambi i coniugi **presentano ricorso congiunto**

(1^comma art. 711 c.p.c. come modificato ex art. 10 D. Pillon)

I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel **nel ricorso il piano genitoriale concordato ex art.706,**

**6^comma del presente codice e ex art. 337-ter c.c.** Il presidente ove riscontri che i coniugi non abbiano Svolto in precedenza il tentativo di conciliazione ex Art. 708

**Tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima Udienza.**

se la conciliazione **riesce** procede ex art. 708, 2^comma.

se la conciliazione **non riesce**, il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previsto dal ricorso e dai piani educativo e di Riparto delle spese. (2^comma)

La separazione consensuale acquista efficacia  
Con l'omologazione del tribunale, che provvede  
In camera di consiglio su relazione del Presidente  
(4<sup>^</sup>comma art. 711 c.p.c.)

Le condizioni di separazione consensuale  
**Sono modificabili a norma dell'articolo precedente**  
(5<sup>^</sup>comma art. 711 c.p.c.)

La separazione consensuale acquista efficacia  
con l'omologazione del tribunale, che provvede  
in camera di Consiglio su relazione del Presidente

Le condizioni di separazione consensuale  
**sono modificabili ex art. 710.**  
( 3<sup>^</sup>comma art. 711 modificato ex art 10  
disegno Pillon)

\*\*\*\*\*

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com